

PDL n. 568-X/2017 - Norme in materia di danni provocati dalla fauna selvatica, di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ordine economico - RTF per la quantificazione degli oneri.

1. Sezione descrittiva

Ambito di intervento. Descrivere sinteticamente gli obiettivi della PDL e le finalità della spesa/minore entrata, indicando in quale categoria di missioni e programmi è inquadrata la medesima.

Il dispositivo si propone di attuare la prevenzione e il controllo dei danni da fauna selvatica. La spesa prevista si inquadra nella Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare).

Effetti sul saldo di bilancio. Spuntare la tipologia di effetto sul bilancio per ciascuna disposizione/articolo/comma che comporta oneri a carico della Regione.

Articoli	Nuova o maggiore spesa	Minore spesa	Nuova o maggiore entrata	Minore entrata	Neutralità
Art. 3	X				
Art. 4 ⁶⁹	X				X
Art. 5					X
Art. 7	X				
Art. 8	X				
Art. 11	X				
Art. 12	X				
Art. 13	X				

Settore principale d'intervento e tipologia di beneficiari/destinatari:

- **Settore principale.** Specificare il settore principale oggetto degli interventi previsti dalla PDL, es. edilizia, energia, politiche sociali, PPAA ecc. Dove possibile si può fare riferimento alle classificazioni delle attività economiche previste nel sistema Ateco 2007.

Si applica alle attività delle imprese agricole e dell'acquacoltura, di cui all'art. 2135 c.c., esposte al rischio di subire danni alle attrezzature, agli allevamenti o alle coltivazioni da parte di specie di fauna selvatica individuate dalla legislazione europea e nazionale.
Il riferimento alla classificazione Ateco 2007 è individuabile nell'intero insieme A, ovvero nelle classi A01, A02 e A03.

- **Effetti su settori contigui.** Spuntare sì se la norma genera effetti su settori contigui e specificare quali.

Sì No

⁶⁹ Non risulta determinato se gli interventi di controllo ordinario della fauna selvatica siano effettuati da risorse interne della Regione o se questa si vada ad avvalere di soggetti esterni, che ovviamente agirebbero a titolo oneroso.

- **Tipologia dei beneficiari.** Indicare la/e tipologia/e di beneficiari/destinatari degli interventi previsti dal provvedimento specificando la categoria e quantificandone la numerosità dove possibile. Specificare gli articoli e i commi dello schema di provvedimento che individuano le tipologie di beneficiari/destinatari.

- **Destinatari esterni all'Amministrazione.** Spuntare sì se i destinatari del provvedimento sono es: imprese, famiglie, persone fisiche ecc. Sì No

- **Operatori economici** (profit e no profit). Specificare i settori economici coinvolti anche in base alla classificazione Ateco, la dimensione degli operatori (es. PMI, Grandi imprese) e la numerosità, specificando gli artt. di riferimento.

Art. 1: Imprese agricole (coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali) e dell'acquacoltura di cui all'art. 2135 c.c. (codice Ateco A).

Esistono 272.000 aziende agricole pugliesi. Sono quasi tutte aziende individuali (268.000), solo circa 850 sono società di capitale. La conduzione diretta si realizza per 262.000 aziende, mentre in oltre 8.000 casi si fa ricorso a salariati. Quasi tutte (262.000) sono aziende con solo coltivazioni, meno di 200 hanno solo allevamenti e quasi 9.000 hanno entrambe le attività (dati 2010). In Puglia sono, inoltre, presenti oltre 90 imprese di acquacoltura (dati 2011).

Ulteriori affinamenti circa le quantificazioni dei destinatari degli interventi si possono fare andando a considerare quanti siano coloro che operano in prossimità di aree di interesse naturalistico o comunque di zone meno antropizzate e più ricche di fauna selvatica, rintracciabili tra le aree protette citate al punto successivo e individuate dai riferimenti riportati in bibliografia. Questo consente di identificare con maggior precisione il numero di coloro che possono essere colpiti dai danni da fauna selvatica con maggiore probabilità e intensità.

- **Cittadini.** Specificare le categorie socio-economiche coinvolte, es. famiglie e/o persone fisiche evidenziando le caratteristiche rilevanti, età, sesso, cittadinanza, reddito ecc., e la numerosità, specificando gli artt. di riferimento.

Art. 6: Proprietari conduttori dei fondi agricoli, o loro familiari conviventi, se in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria; cittadini iscritti agli ambiti territoriali di caccia in possesso del titolo di abilitazione venatoria.

- **Altre amministrazioni ed enti pubblici.** Se tra i destinatari del provvedimento vi sono altre PPAA (enti locali, società partecipate, agenzie regionali ecc.) e specificare quali. Sì No

Art. 4: I 5 ambiti territoriali di caccia della Puglia (uno per ogni provincia), gli organismi di gestione delle aree protette (20 tra aree protette, parchi nazionali e regionali e altre riserve) e dei siti della Rete Natura 2000 (per questi ultimi si contano 12 ZPS - zone di protezione speciale).

Art. 5: I sindaci dei comuni pugliesi per quanto riguarda l'attuazione di misure di controllo straordinario della fauna selvatica.

Art. 6: Le guardie volontarie di cui all'articolo 44, comma 1, della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 e la Polizia giudiziaria.

- **Destinatari interni all'Amministrazione.** Spuntare sì se tra i destinatari del provvedimento risultano dipendenti della Regione, specificando area di appartenenza, e/o ente partecipato dalla Regione stessa.

Sì No

Art. 4: Gli organismi di gestione delle aree protette (aree protette, parchi regionali e altre riserve) e dei siti della Rete Natura 2000 di competenza regionale.

Linee guida sul processo di quantificazione degli oneri finanziari delle proposte di legge

- **Definizione dell'ambito territoriale.** Specificare l'ambito territoriale su cui incide il provvedimento, ad esempio: intero territorio regionale, livello provinciale, ambiti di erogazione dei servizi pubblici per trasporti, rifiuti ecc., distretti socio-sanitari ecc.

Intero territorio regionale

- **Tipologia di strumenti/interventi previsti.** Indicare la/e tipologia/e di strumenti di policy previsti dalla PDL, specificando gli articoli e i commi che li prevedono, es.: contributi a fondo perduto e/o conto interessi e/o garanzie sul finanziamento, credito di imposta per diminuire gli imballaggi plastici e aumentare il riciclo, voucher per le persone fragili, esenzioni o riduzioni d'imposta ecc.

Articoli	Descrizione intervento
Art. 3 (Interventi di prevenzione)	Realizzazione di recinzioni/dissuasori e la messa in opera di trappole o di altri mezzi ritenuti efficaci; predisposizione di protezioni individuali agli alberi e agli arbusti; utilizzazione, su specifica autorizzazione dell'ASL di competenza, dell'uso di prodotti repulsivi compatibili con l'ambiente; acquisto e addestramento di animali da guardia.
Art. 4 (Misure ordinarie di controllo della fauna selvatica)	Contenimento, allontanamento, o abbattimento controllato delle specie di fauna selvatica dannosa; cattura o abbattimento di singoli animali selvatici pericolosi, anche dal punto di vista sanitario; cattura o abbattimento di singoli animali o di specie che pongono rischi scientificamente dimostrati di ibridazione di specie animali particolarmente protette e tutelate.
Art. 5 (Misure straordinarie di controllo della fauna selvatica)	Contenimento numerico, allontanamento o abbattimento controllato necessari per il soddisfacimento di un interesse pubblico o per la tutela dell'esercizio delle attività agricole nonché di altre attività economiche.
Art.7 comma4 (Disposizioni specifiche per la prevenzione ed il risarcimento dei danni causati da ungulati)	Oltre a eventuali misure di difesa delle colture e degli allevamenti, la Regione prevede specifici incentivi e per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti che: a) realizzano sistemi di alimentazione complementare per gli ungulati, quali la presenza di coltivazioni a perdere che abbiano l'effetto di dissuadere gli animali dall'alimentarsi presso le colture aziendali destinate a finalità produttive; b) garantiscono l'alimentazione artificiale degli ungulati, tramite la somministrazione di prodotti e mangimi in grado di ridurre significativamente la mobilità della popolazione nelle zone definite.
Art. 8 (Procedimento per la determinazione dell'indennizzo per danni provocati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria)	Indennizzo per i danni causati a: - colture erbacee, orticole e arboree, inclusi gli impianti di arboricoltura da legno realizzati con incentivi pubblici; - prati, pascoli e foreste; - animali da reddito da specie protette; - strutture e opere in dotazione alle aziende agricole e agli impianti di acquacoltura.
Art. 11 (Tutela del patrimonio zootecnico dai danni di specie carnivore protette)	La Regione promuove interventi al fine di tutelare il patrimonio zootecnico bovino, ovi-caprino ed equino. Per queste finalità, sono previsti interventi finanziari volti a realizzare opere di prevenzione a tutela del patrimonio zootecnico: i contributi sono concessi fino a un massimo dell'80% della spesa riconosciuta ammissibile effettivamente sostenuta o ad integrale corrispondenza della spesa nelle zone montane e svantaggiate.
Art.12 (Smaltimento degli animali da allevamento oggetto di predazione)	In alternativa al sotterramento nella propria azienda, l'imprenditore agricolo è tenuto a smaltire gli animali morti attraverso incenerimento presso gli impianti autorizzati. In tal caso, l'ente competente al risarcimento dei danni da predatori è tenuto a rimborsare all'allevatore le spese sostenute per tutte le fasi di smaltimento dei rifiuti relativi all'animale morto.
Art.13 (Contratti assicurativi)	La Regione eroga contributi per incentivare la stipula di contratti assicurativi, per la copertura dei danni derivanti da fauna selvatica, ai

	coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99. Al fine di incentivare la stipula di contratti assicurativi da parte di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli professionali, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, per la copertura dei danni derivanti da fauna selvatica, è istituita un'apposita sezione nel Fondo di solidarietà nazionale per la calamità naturali di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 102. A decorrere dall'anno 2017, al Fondo di cui al presente comma affluisce il 40% dei proventi derivanti dal pagamento della tassa di concessione di cui all'articolo 23 della legge 11 febbraio 1992 n. 157.
--	---

2. Quantificazione degli oneri (metodologie utilizzate)

- Stima dell'onere finanziario e metodologia di valutazione

In questa sezione fondamentale della relazione si esplicita la procedura e la metodologia seguita nel processo di quantificazione per ciascuna disposizione della PDL che comporta maggiori oneri/minori entrate a carico della Regione. Le fasi tipiche nelle procedure di stima dell'impatto finanziario di un provvedimento sono:

- o Individuazione e descrizione dei dati e dei parametri
Sono raccolti e sistematizzati i dati e i parametri ritenuti rilevanti per l'ambito d'intervento della proposta di provvedimento.
- o Quantificazione dei destinatari dell'intervento
Quantificazione dei destinatari del provvedimento, anche formulando diverse ipotesi, sulla base dei parametri desumibili dalle fonti informative individuate e tenendo conto delle informazioni indicate nella sezione precedente del RFT.
- o Stima dell'impatto finanziario e ipotesi di scenario
Si esplicita la metodologia di stima seguita (es.: determinazione del costo unitario, costo complessivo ecc.), utilizzando i dati e i parametri suindicati e desunti dalle fonti informative disponibili. È possibile individuare varie ipotesi di scenario (anche peggiorativo) con un diverso orizzonte temporale, funzione dei parametri utilizzati, entro i quali scegliere quella ritenuta rilevante ai fini della quantificazione dell'onere finanziario (maggiore spesa, minore entrate ecc.).

L'art. 18 della proposta stanziava "Euro 50.000 per l'esercizio 2017 prevista nel capitolo denominato "Norme in materia di danni provocati dalla fauna selvatica, di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ordine economico", nell'ambito della missione 16, programma 1, titolo 1. 2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con le risorse stanziate in fase di bilancio di previsione."

Tuttavia, alcune misure appaiono conferire, ai beneficiari degli interventi, diritti esigibili su richiesta (ad es.: contributo per l'uccisione di un capo di bestiame ad opera di un animale selvatico, oppure costruzione di recinzioni), previa, ovviamente, valutazione della sussistenza dei presupposti necessari. Ciò porta alla configurazione di un onere di spesa non modulabile anche se, si presuppone, debba andare a diminuire dopo un certo periodo di esercizio del provvedimento.

In questi termini, la stima degli oneri deve seguire una metodologia che punti a identificare quanti siano i soggetti maggiormente a rischio e quale possa essere il danno lamentato medio, distinto per tipo di attività (agricoltura, allevamento, itticoltura).

Per il primo aspetto si possono individuare quanti siano i coltivatori e le imprese che agiscono in prossimità di aree ad alta densità di fauna dannosa, distinti per tipo di attività. Quindi, è opportuno avere a disposizione mappe e dati georeferenziati per ottenere tali informazioni, peraltro necessarie per l'attuazione dell'art. 7 comma 2 del provvedimento.

Per la stima del danno medio, si può ricorrere all'individuazione di dati storici attraverso consultazioni con le associazioni di categoria e l'Ispra. Rilevante per la stima potrebbero essere i dati relativi all'ammontare dei risarcimenti e alla spesa sostenuta dagli agricoltori pugliesi per il pagamento dei premi assicurativi per danni da fauna selvatica. Circa la stima dell'onere, un ulteriore riscontro può

essere individuato andando a verificare le somme finora erogate (e per quanti beneficiari) in relazione a misure, di altre regioni o di livello nazionale, che prevedano l'ottenimento di indennizzi assimilabili a quelli previsti dalla presente proposta di legge.

Si riportano alcuni dati riguardanti le quantificazioni dei danni, in particolare del danno medio, avvenuti in alcune aree (dati Ispra 2011):

- in Piemonte, dal 2000 al 2006 sono stati stimati ("periziati") oltre 17 milioni di euro di danno (di cui 12,5 a causa del cinghiale), per un danno annuale di circa 2,5 milioni (1,8). Il numero di eventi dannosi è di oltre 43.000 e l'importo medio di danno è stato di 408 euro per ogni evento.
- Nel Parco dei Colli Euganei, i risarcimenti richiesti per danni alle colture dovuti ai soli cinghiali nel periodo 2000-2009 ammontano a 355.000 euro, di cui sono stati liquidati 140.000 (i corrispettivi importi annuali sono quindi pari a 35.500 euro e 14.000 euro). Gli eventi dannosi sono stati 454, per un importo medio liquidato di 308 euro.
- Nell'area dell'ATC di Bologna 3 (uno dei tre ATC della provincia di Bologna), nel decennio 1995-2004, considerando il solo danno da cinghiale, sono stati erogati circa 270.000 euro di risarcimenti. La somma annualmente erogata risulta quindi di 27.000 euro. Considerando le colture a prezzi costanti il valore attualizzato sale a circa 340.000 euro, per un danno annuale quantificato in 34.000 euro. Il danno medio per evento dannoso risulta essere stato di 200 euro.

Invece, per ciò che concerne le misure di prevenzione del danno, a titolo di esempio, stando alle linee guida delineate dall'Ispra, il costo di una recinzione elettrificata a due fili si aggira intorno ai 70-80 centesimi di euro per metro lineare Iva esclusa (il costo è stato individuato da una media di preventivi riferiti al 2010 – dati Ispra 2011). Per una recinzione a maglie quadrate non elettrificata di 1,5 metri di altezza il costo al metro lineare è circa il medesimo, anche se è opportuno considerare anche l'installazione di filo spinato sulla sommità.

Gli *shelter* di protezione individuale per i fusti delle piante possono andare dai 40 centesimi per la piccola selvaggina ai 2 euro per quelli anti-capriolo.

Con questi dati, uno stanziamento di 50.000 euro potrebbe finanziare circa 70.000 metri lineari di recinzione, oppure 167 eventi dannosi di importo medio pari a 300 euro o almeno 25.000 *shelter*.

- **Effetti finanziari su altre pubbliche amministrazioni.** Se si specificare le PPAA coinvolte e quantificare l'onere, esplicitando la metodologia seguita). Sì No

- **Fonti informative utilizzate.** Indicare in modo esauriente le fonti dei dati e dei parametri utilizzati per la quantificazione dei destinatari e dell'onere di cui al primo punto della presente sezione.

- Istat - Censimento agricoltura 2010
<http://dati-censimentoagricoltura.istat.it/Index.aspx?lang=it>
- Ambiti territoriali di caccia Regione Puglia
<http://atcbari.it>, www.atcfoggia.it, www.atctaranto.it, www.atclecce.it, www.atcbra.it
- Ministero dell'ambiente
<http://www.minambiente.it/pagina/elenco-delle-zps>
- Ministero dell'ambiente
<http://www.minambiente.it/pagina/rete-natura-2000>
- Regione Puglia - Assessorato all'ecologia
http://www.regione.puglia.it/web/files/ambiente/Aree_naturali_protette.pdf
- Ispra – "Impatto degli Ungulati sulle colture agricole e forestali: proposta per linee guida nazionali"
http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manuali-lineeguida/10673_MLG_68_2011.pdf

- **Analisi della natura dell'onere.** Da spuntare per ciascuna disposizione/articolo con oneri a carico della Regione.

Articoli PDL	Natura dell'onere ⁷⁰				Durata della spesa ⁷¹		
	Maggiore spesa corrente	Maggiore spesa in conto capitale ⁷²	Minore entrata corrente	Minore entrata in conto capitale	Una tantum	Permanente entro il triennio ⁷³	Permanente e oltre il triennio ⁷⁴
Art. 3	X						X
Art. 4	X						X
Art. 7	X						X
Art. 8	X						X
Art. 11	X						X
Art. 12	X						X
Art. 13	X						X

- **Tabella di riepilogo oneri finanziari.** Nella tabella riepilogativa degli oneri recati dalla PDL si indica l'importo stimato dell'effetto finanziario complessivo della norma, specificandone l'articolazione temporale (anno t+1, anno t+2, anno t+3 e onere a regime).

Articoli PDL	T+1	T+2	T+3	A regime
<i>Onere finanziario</i>	Da definire in fase di bilancio di previsione	Da definire in fase di bilancio di previsione	Da definire in fase di bilancio di previsione	Da definire in fase di bilancio di previsione

- **Indicazione degli "effetti potenziali".** In questa sezione possono essere riportati eventuali indicatori rilevanti per il monitoraggio degli effetti della proposta di provvedimento. Inoltre, è possibile descrivere gli effetti dell'intervento anche in termini di esternalità positive o negative, a prescindere dall'onere finanziario a carico della Regione. Pertanto, in questa sezione potrebbero essere analizzati i cosiddetti effetti diretti e indiretti.

Valutazione degli effetti diretti e indiretti automatici

Gli effetti automatici (positivi o negativi) sono quelli immediatamente previsti dalla disposizione; della stessa natura sono gli effetti indiretti automatici (in genere di segno opposto), che possono essere considerati nella valutazione dell'impatto.

Analisi degli effetti indiretti non automatici

Nel caso in cui il provvedimento preveda effetti indiretti connessi alla modificazione dei comportamenti dei destinatari (ad esempio incentivi a settori produttivi specifici) sarebbe utile che la RTF contenesse una valutazione dell'impatto della misura e del possibile effetto di sostituzione su settori contigui. In questo modo si rende possibile una più attenta valutazione degli effetti sul bilancio regionale.

Gli effetti del provvedimento in termini di esternalità positive potrebbero riguardare:

- l'effettiva possibilità di monitorare e governare il problema della proliferazione incontrollata della fauna selvatica, attraverso la "raccolta dei dati relativi alle misure adottate per la prevenzione dei

⁷⁰ Potrebbe essere rilevante prevedere tra le tipologie di onere anche "Mutui e prestiti" e "Partite di giro".

⁷¹ Per entrate e spese "ricorrenti" indicare nella sezione coperture finanziarie l'onere per ciascun anno del bilancio pluriennale e l'onere a regime se continuativo.

⁷² Per le spese in conto capitale relative alla realizzazione di opere specificare la distinzione tra progettazione e realizzazione.

⁷³ Ovvero spesa continuativa o ricorrente entro il triennio.

⁷⁴ Ovvero spesa continuativa o ricorrente oltre il triennio.

danni arrecati dalla fauna selvatica, nonché dei dati statistici relativi agli abbattimenti eseguiti in regime di attività venatoria ordinaria e per finalità di controllo” (prevista dall'art. 10 del provvedimento). I dati suddetti sono raccolti in apposite banche dati regionali, secondo protocolli nazionali predisposti dall'ISPRA e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, la Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Gli effetti del provvedimento in termini di esternalità negative potrebbero riguardare:

- un impatto ambientale non sostenibile con riferimento specifico ad alcuni interventi di prevenzione (art. 3), per esempio la messa in opera di trappole o di altri mezzi ritenuti efficaci che potrebbero intercettare specie protette oppure uso di prodotti repulsivi non compatibili con l'ambiente.
- Tra gli effetti indiretti negativi del provvedimento connessi alla modificazione dei comportamenti dei destinatari, rileva il possibile comportamento opportunistico degli imprenditori agricoli con riferimento ad alcuni meccanismi incentivanti, come lo smaltimento degli animali morti attraverso incenerimento presso gli impianti autorizzati in alternativa al sotterramento.

3. Copertura finanziaria

- Copertura finanziaria⁷⁵

Norma finanziaria	Art. 18
-------------------	---------

- Utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi, che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie.

Importo

- Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa (*specificare i parametri utilizzati*).

Importo

Parametri

- Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa.

Importo

- Modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate.

Importo

- Durata dell'onere:

- oneri a carico esclusivamente dell'esercizio in corso;
- oneri previsti anche a carico degli esercizi futuri;
- rinvio ai successivi bilanci in quanto la proposta comporta oneri soltanto a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa;
- presenza della "clausola di neutralità finanziaria":
 - motivazione dell'assenza di oneri aggiuntivi:

⁷⁵ Nota Bene. Le modalità di copertura finanziaria suindicate previste dalla RFT, sarebbero le medesime che devono essere riportate nel Referto Tecnico attualmente utilizzato dagli uffici della Regione Puglia. Nel citato Referto manca però la "nuova" modalità di copertura derivante da "modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa", introdotta nel 2016, mediante un'integrazione della legge n. 196/2009. In ogni caso, si ritiene opportuno un intervento di manutenzione dell'attuale struttura del Referto tecnico (proprio per inserire la nuova modalità di copertura).